



COMUNE DI SANTA NINFA

Libero consorzio comunale di Trapani

Ai Responsabili delle aree organizzative

Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: Prime indicazioni per l'attuazione del regolamento UE 679/2016 sulla privacy

Com'è noto, il prossimo 25 maggio entrerà in vigore – anche in assenza di recepimento- il Regolamento UE 679/2016, denominato RGPD, che costituisce il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, i cui punti salienti –a parte un rafforzato quadro sanzionatorio- sono costituiti dall'introduzione della nuova figura del RDP (Responsabile Protezione Dati), da una nuova definizione del concetto di “dato personale”, dalla necessaria adozione da parte di ogni PA del Registro delle attività di trattamento e del Registro delle categorie di attività.

Il legislatore nazionale con l'art. 13 della L. 163/2017 ha delegato il Governo a recepire la nuova direttiva europea e ad abrogare l'attuale Codice della privacy; lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal CdM, previa acquisizione del parere dell'Autorità Garante della protezione dei dati personali, ed è allo stato in fase di acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Mentre si è in attesa della predisposizione da parte dell'Autorità garante dei modelli attuativi del nuovo rapporto tra TITOLARE del trattamento e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, introdotto dall'art. 28 della legge 167/2017.

Nelle more dell'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento, tutti gli enti debbono predisporre gli atti minimi necessari ad applicare fin dal 25 maggio 2018 il nuovo RGPD, onde evitare l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

L'ANCI ha predisposto un QUADERNO operativo, che si può scaricare al seguente link http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/regolamento%20ue%20privacy%20ok_def.pdf, mentre

utili indicazioni operative sono state fornite dall'Autorità Garante e che sono reperibili al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>

Segnalo inoltre le utilissime linee guida del **Gruppo di lavoro articolo 29** reperibili al seguente link <http://194.242.234.211/documents/10160/0/WP+243+-+Linee-guida+sui+responsabili+della+protezione+dei+dati+%28RPD%29.pdf>

Una prima analisi della normativa, mi induce a rassegnare le seguenti riflessioni e indicazioni operative, che hanno valore di direttiva.

1. E' necessario individuare il RPD. Necessita un atto formale da comunicare all'Autorità Garante. A tal fine si segnala il modello messo a disposizione dall'Autorità Garante al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322273>
2. L'art. 37 del Regolamento prevede che tale figura venga individuata anche tra soggetti esterni all'Amministrazione, attraverso un apposito contratto di servizi, stipulato all'esito di una gara. La lettura delle FAQ del Garante (qui il link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110>) consente di evidenziare che laddove si decida per la nomina interna occorre nominare un funzionario apicale che, in autonomia, si interfacci con il Titolare del trattamento (il sindaco) e con il/i Responsabile/i. La complessità dei compiti e soprattutto la delicatezza delle funzioni di avvio ed implementazione del nuovo regolamento suggeriscono allo scrivente di valutare la possibilità di esternalizzare la figura¹. A tal fine, laddove la SV –responsabile dell'informatizzazione- ritenga di esternalizzare la nomina, allego alla presente uno schema di avviso pubblico per lo svolgimento di una indagine di mercato, con una bozza di disciplinare tecnico e le schede di partecipazione, che possono essere utilizzati come traccia. Il disciplinare tecnico va completato con riguardo alla concreta situazione

¹ Si pone, inoltre, una seria questione sulle incompatibilità.

L'[art. 38](#), terzo paragrafo, del GDPR fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai DPO di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione del titolare/responsabile. In particolare, questi ultimi sono tenuti ad assicurare che il DPO "*non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti*".

Il considerando 97 aggiunge che i DPO "*dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente*".

Ciò significa che il DPO, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'[art. 39](#), non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico - quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.

Si ricorda, però, che il titolare o il responsabile mantengono la piena responsabilità dell'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati e devono essere in grado di dimostrare tale osservanza.

Se il titolare o il responsabile assumono decisioni incompatibili con il Regolamento e le indicazioni fornite dal DPO, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di manifestare il proprio dissenso ai decisori.

L'[art. 38](#), terzo paragrafo, del Regolamento prevede, inoltre, che il DPO "*non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti*

organizzativa dell'Ente, in merito alla struttura, alle competenze, alle dotazioni informatiche, al tipo di collegamento in rete tra le varie sedi, ecc..... Le valutazioni sul punto sono urgenti ed indifferibili e, ovviamente, chiamano in causa il sindaco come titolare del trattamento.

3. Tutti i responsabili debbono immediatamente –sulla base del vigente regolamento- avviare la mappatura dei processi lavorativi, evidenziando per ciascuno la presenza di dati personali, le attuali modalità di trattamento, e il micro-organigramma dei ruoli e responsabilità interne. Ciò servirà al RDP per individuare le criticità, suggerire le modifiche organizzative, adottare misure di sicurezza , implementando a regime il Sistema di *data protection* attraverso un piano complessivo che tenga conto della nuova normativa. Tale attività, che può partire dalla mappatura dei processi per finalità di prevenzione della corruzione, deve essere conclusa non oltre il 4 maggio p.v.
4. Adozione del Registro delle attività di trattamento (del titolare) e del registro delle categorie di attività (da parte dei responsabili del trattamento), su proposta del RDP.

Si resta a disposizione per ogni più utile chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

Vito Antonio Bonanno

documento sottoscritto in modalità elettronica mediante l'inserimento nella piattaforma di gestione digitale dei documenti